

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3690-bis}

DISEGNO DI LEGGE

sottoposto a nuovo esame delle Camere per invito del Presidente della Repubblica,
a norma dell'articolo 74 della Costituzione

(MESSAGGIO 5 FEBBRAIO 1963 - DOC. XII, N. 8)

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 6 febbraio 1963 (Stampato: Documento n. 109 - Disegno di legge n. 1697-B)

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (A. A. I.) effettuato a Roma il 19 luglio 1960

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 7 febbraio 1963*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativo al contributo del Governo nord-americano al quarto programma di assistenza alimentare all'infanzia svolto dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali (A.A.I.), effettuato a Roma il 19 luglio 1960.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.

ART. 3.

L'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è curata ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con legge 9 aprile 1953, n. 296, dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane ed Internazionali, a favore della quale è autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2 miliardi.

ART. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per una quota di lire 1 miliardo, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 538 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 e, per l'altra quota di lire 1 miliardo, mediante riduzione del fondo speciale iscritto al corrispondente capitolo n. 546 dell'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.